



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MARSALA**  
**SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta a ruolo con il n. **R.G. 1727/2017** promossa da:

..., residente in ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... e dall'...- attore;

contro

..., rappresentata e difesa dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'Avv. ... con studio in ... - convenuto;

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21/5/2019.

---

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Premessa. Breve sintesi delle posizioni difensive delle parti.** Con atto di citazione ritualmente notificato alla Banca l'attore generalizzato in epigrafe ha esposto che il mutuo



**Repert. n. 1170/2019 del 20/09/2019**

fondario a tasso variabile dallo stesso stipulato con ... nell'anno 2005 sarebbe, in quanto strutturato secondo un piano di ammortamento alla francese, inficiato da usura originaria, da anatocismo nascosto, dalla indicazione di un ISC differente da quello reale, da *“incertezza assoluta delle determinazioni e della determinabilità del tasso d'interesse e in generale l'indeterminatezza delle clausole contrattuali”*. Chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità del mutuo, con conseguente condanna della Banca alla restituzione dell'importo di Euro 21.889,02, corrispondente agli interessi già pagati.

La Banca si è opposta all'accoglimento delle domande, argomentando, in particolare, circa la non correttezza degli assunti di parte attrice relativi al calcolo dei tassi contrattuali.

Ciò posto, è possibile esaminare i singoli motivi della domanda proposta.

**2. Non computabilità della penale di estinzione anticipata ai fini del calcolo del tasso effettivo contrattuale e di mora.**

Parte attrice giunge ad affermare l'usurarietà originaria del tasso contrattuale sia corrispettivo sia moratorio perché include nel computo degli oneri la penale stabilita in contratto per il caso di estinzione anticipata del mutuo, ipotesi in concreto non verificatesi.

Questo giudicante ritiene che tale opzione interpretativa, pur adottata da parte della giurisprudenza di merito, sia scorretta. Infatti l'onere in questione non costituisce remunerazione della fruizione del denaro per un determinato periodo di tempo, ma piuttosto una compensazione riconosciuta al mutuante per la perdita dei guadagni attesi, parametrata non al tempo, ma al capitale restituito, la cui entità dipende dal momento in cui il mutuatario esercita tale facoltà (in questo senso, Tribunale Parma sez. II, 29/01/2019, n. 154, Tribunale Genova sez. VI, 22/01/2019, Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n. 3851).

**3. Ammortamento alla francese.**

Quanto all'anatocismo, è del tutto errato far discendere dall'applicazione del metodo di ammortamento alla francese la conseguenza che vi sia applicazione di interessi anatocistici (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 14/03/2018, n. 5765, Tribunale Terni, 03/01/2018, n. 6, Tribunale Roma, sez. IX, 13/04/2017, n. 7495, Tribunale Treviso, sez. III, 27/10/2016, n. 2646, Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Lucca, 08/01/2015, n. 30, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439). Nell'anatocismo alla francese, infatti, gli interessi non producono mai altri interessi, ma sono soltanto computati in maniera decrescente, e pertanto incidono sulle rate iniziali in misura maggiore rispetto al capitale, mentre le rate finali contengono una quota di interessi minore. Peraltro tale metodo di calcolo corrisponde ad un interesse del mutuatario, che gode del vantaggio – in termini di prevedibilità dell'onere assunto – di avere una rata costante.

#### **4. Erronea indicazione dell'ISC.**

L'omessa o erronea indicazione dell'ISC non può dar luogo a nullità della clausola determinativa degli interessi, giacché si tratta della violazione di una mera norma di comportamento (posta dalla circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999, come modificata dalla delibera CICR 4.3.2003 emessa in attuazione dell'art. 116 co. 3 TUB), le cui conseguenze possono essere soltanto risarcitorie, ove si provi un danno concreto del risparmiatore causalmente ricollegabile all'omessa informazione (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 30/07/2018, n. 15884).

#### **5. Piena determinatezza della clausola relativa agli interessi.**

La censura relativa ad una *“incertezza assoluta delle determinazioni e della determinabilità del tasso d'interesse e in generale l'indeterminatezza delle clausole contrattuali”*, presente in atto di citazione, non è stata esplicitata negli atti successivi; in ogni caso, dalla lettura del contratto emergono condizioni economiche ben chiare e determinate.



## 6. Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza integrale del ... e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo a tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare alla bassa complessità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna ... alla rifusione in favore di ... delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.200 oltre Iva, spese generali al 15% e cpa.

Così deciso in Marsala, il 20/9/2019

Il Giudice

dott.ssa Maria Saieva

